



**TRIBUNALE DI VELLETRI**  
Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti

N° 310 Chov.

**Fallimento: Bolici Paolo**

con sede legale in Anzio (RM),  
Via Carlo Goldoni Snc, cod. fisc. BLCPLA50H27F592M

**Numero:** 75/2014

**Dichiarato in data:** 19/06/2014

**Giudice Delegato:** Dott.ssa Raffaella Calvanese

**Curatore:** Avv. Maria Virginia Perazzoli

***VERBALE DI ESAME E DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO  
DEI CREDITI E DELLE RIVENDICHE TARDIVE***

L'anno **2017** il giorno **19 Aprile** alle ore **11:00** presso il Tribunale di Velletri avanti al Giudice Delegato all'intestato Fallimento Dott.ssa Raffaella Calvanese, presente il Curatore Avv. Maria Virginia Perazzoli, si procede all'esame e alla formazione dello stato passivo dei crediti e delle rivendiche tardive.

Sono presenti Bolici Paolo, per i creditori l'avv.to Carolina Mammucari in sostituzione avv.to Graziadei per Unicredit, avv.to Alessia Meloni e avv.to Federica Bolici per Giuliano Bolici

Il G.D., visto il proprio provvedimento reso in calce al decreto di esecutività dello stato passivo dei crediti e delle rivendiche tempestivo, dispone procedersi all'esame delle domande tardive di crediti e rivendiche depositate nei termini. Prese in esame le domande di insinuazione al passivo e di rivendica inserite nel progetto di stato passivo predisposto dal Curatore e depositato in questa Cancelleria, il Giudice Delegato stabilisce quanto segue:

- **Cron. 00182**, creditore A. G. Srls Attività Generali domicilio c/o Avv. Giorgi Fabio

Richiesta del Creditore: Prededuzioni 89.651,70

Proposta del Curatore: Il Curatore, visti i documenti prodotti dall'istante, propone il rigetto della domanda. La somma richiesta attiene a lavori effettuati senza la

necessaria autorizzazione degli organi della procedura (Curatela e giudice delegato). Inoltre i lavori che la società afferma di avere effettuato non sono verificabili e la scrivente non ha mai autorizzato alcun preventivo. Le presunte attività compiute dalla ditta A.G. S.r.l. Attività Generali ( di cui la Curatela ha contezza solo tramite una fattura in cui sono indicati dei recapiti coincidenti con quelli del fallito) sarebbero state svolte con il solo placet del fallito Sig. Paolo Bolici con la conseguenza che egli solamente risulta debitore e unico soggetto cui rivolgersi per il pagamento delle somme richieste.

Osservazioni in udienza: Il Curatore, esaminate le osservazioni del creditore istante, ribadisce quanto espresso nell'originario parere e propone il rigetto della domanda.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, visto il parere del Curatore, rigetta la domanda di ammissione del credito.

Riepilogo numerico:

• Escluso 89.651,70

- **Cron. 00183**, creditore Equitalia Sud Spa - Via Cristoforo Colombo 271 - Roma

Richiesta del Creditore: Privilegiati 22,66; Privilegiati 2.575,00; Privilegiati 2.513,09; Privilegiati 1.030,00; Privilegiati 4,12; Privilegiati 613,72; Privilegiati 1,02; Privilegiati 10,30; Privilegiati 1.062,96; Privilegiati 813,70; Privilegiati 399,65; Chirografari 1.977,78

Proposta del Curatore: Il Curatore, vista la domanda, la documentazione ad essa allegata, invita il creditore a meglio precisare il proprio credito, declassando a chirografo quanto dovuto a titolo di aggio, relativamente alle cartelle esattoriali di cui ha fornito prova della notifica, e ad indicare quanto invece sarebbe dovuto a titolo di aggio per le cartelle non notificate, somma per la quale propone sin da ora il rigetto.

Osservazioni in udienza: Il Curatore, esaminato l'esatto conteggio presentato dal creditore istante, propone l'ammissione come da importi rettificati.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato ammette il credito come da domanda

rettificata.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 22,05
- Privilegiati 2.506,24
- Privilegiati 2.445,98
- Privilegiati 1.002,49
- Privilegiati 4,01
- Privilegiati 597,33
- Privilegiati 0,99
- Privilegiati 10,02
- Privilegiati 1.034,57
- Privilegiati 791,97
- Privilegiati 388,98
- Chirografari 1.933,10
- Escluso 286,27

- **Cron. 00184**, creditore ROMA CAPITALE domicilio c/o Avv. Federica Graglia - -  
Richiesta del Creditore: Privilegiati 568,84; Privilegiati 1.666,92; Privilegiati 2.733,29; Privilegiati 2.702,63; Privilegiati 3.043,93; Privilegiati 6.511,02; Privilegiati 3.811,22

Proposta del Curatore: Il Curatore, visti i documenti prodotti dall'istante, propone l'ammissione come da domanda per un importo pari ad € 21.037,85 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c..

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato ammette il credito come da domanda.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 568,84
- Privilegiati 1.666,92
- Privilegiati 2.733,29
- Privilegiati 2.702,63

- Privilegiati 3.043,93

- Privilegiati 6.511,02

- Privilegiati 3.811,22

- **Cron. 00185**, creditore Unicredit Banca Di Roma domicilio c/o Avv. Graziadei Gianfranco

Richiesta del Creditore: Chirografari 11.927.737,44

Proposta del Curatore: Il Curatore, esaminati i documenti prodotti, rileva che tra l'Istituto bancario istante e la procedura fallimentare esiste un contenzioso, richiamato dagli stessi istanti, attualmente pendente davanti il Tribunale di Roma , G.I. dott. Izzo, R.G. 32163/2014, con cui la procedura ha fatto propria la domanda proposta dalla Ditta Bolici, in bonis, nei confronti di Unicredit, di condanna al rimborso degli interessi anatocistici ed altro, nonché di condanna al risarcimento del danno subito, quantificato in 400 milioni di euro circa. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2 novembre 2016 e, pertanto, si è in attesa della decisione. Per tali motivi lo scrivente curatore propone il rigetto della domanda.

Osservazioni in udienza: L'avv.to Mammucari chiede il rinvio dell'esame dell'istanza, essendo prossima la pubblicazione della sentenza nel giudizio pendente avanti il tribunale di Roma , in subordine chiede l'ammissione del credito e comunque si riporta alle note depositate

Il Curatore , esaminate le osservazioni proposte in data 13.04.2017, esprime parere favorevole alla richiesta della Unicredit S.p.a. di rinviare l'udienza di esame della domanda di insinuazione tardiva svolta dalla banca, in attesa del deposito oramai imminente della Sentenza resa nell'ambito del giudizio attualmente pendente presso il Tribunale di Roma , G.I. Dott. Izzo, R.G. 32163/2014

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, visto il parere del Curatore e le osservazioni proposte dal creditore istante, rinvia l'esame della domanda di insinuazione tardiva svolta dalla Unicredit S.p.a.

Riepilogo numerico:

- Escluso 11.927.737,44

- **Cron. 00186**, creditore INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA domicilio c/o Avv. Ciocca Ivanoe - -

Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.293,57; Privilegiati 1.691,24; Chirografari 1.691,23

Proposta del Curatore: Il Curatore, esaminati i documenti prodotti dall'istante, propone l'ammissione come da domanda.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato propone l'ammissione del credito come da domanda.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 9.293,57

- Privilegiati 1.691,23

- Chirografari 1.691,24

- **Cron. 00187**, creditore EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A - -

Richiesta del Creditore: Privilegiati 58,58; Chirografari 653,60

Proposta del Curatore: Il Curatore, vista la domanda, la documentazione ad essa allegata, invita il creditore a meglio precisare il proprio credito, declassando a chirografo quanto dovuto a titolo di aggio, relativamente alle cartelle esattoriali di cui ha fornito prova della notifica, e ad indicare quanto invece sarebbe dovuto a titolo di aggio per le cartelle non notificate, somma per la quale propone sin da ora il rigetto.

Osservazioni in udienza: Il Curatore, esaminato l'esatto conteggio presentato dal creditore istante, propone l'ammissione come da importi rettificati.

Provvedimento del GD: Il Giudice delegato ammette il credito come da domanda rettificata.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 58,43

- Chirografari 638,99

- Escluso 14,76

- **Cron. 00188**, creditore Bolici Giuliano domicilio c/o Avv. Bolici Federica - -

Richiesta del Creditore: Privilegiati 494,76

Proposta del Curatore: Il Curatore, visti i documenti prodotti dall'istante, propone l'ammissione come da domanda per € 494,76 nella categoria privilegiati di grado 7, per credito dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c. oltre interessi legali.

Provvedimento del GD: Il Giudice delegato ammette il credito come da domanda.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 494,76

- **Cron. 00189**, creditore Bolici Giuliano domicilio c/o Avv. Bolici Federica - -

Richiesta del Creditore: Riassunzione giudizio pendente presso il Tribunale di Velletri, RG 1005/2013, G.I. Dott. Colognesi

Proposta del Curatore: Al momento della dichiarazione di fallimento era pendente, presso il Tribunale di Velletri, il giudizio RG 1005/2013, G.I. Dott. Colognesi, tra il Sig. Giuliano Bolici, il quale aveva convenuto in giudizio il fallito Sig. Paolo Bolici, in bonis, insieme al di lui figlio Sig. Mario Bolici, rispettivamente nelle qualità di erede legittimo e di legatario testamentario al fine di ottenere la divisione dei cespiti ereditari ex art. 713 c.c., rilasciati dai genitori dell'istante e del convenuto. A seguito alla dichiarazione di fallimento del Sig. Paolo Bolici, il giudizio è stato interrotto e, successivamente, è stato riassunto dall'attore con ricorso ex artt. 300 e ss c.p.c., notificato in data 3 ottobre 2014; la procedura si è costituita con il ministero dell'Avv. Cecilia Poloni. All'udienza del 14/11/2014, si è costituito anche il Sig. Mario Bolici, il quale ha insistito per l'accoglimento delle eccezioni preliminari di improcedibilità delle domande e di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.. Il G.I.,

preso atto di quanto sopra, ha ritenuto che, dopo la dichiarazione di fallimento del Bolici Paolo le domande di accertamento di crediti del fallito e debiti dello stesso verso i coeredi dovevano trovare ingresso in sede fallimentare e che quindi, anche in ordine alla valutazione dei cespiti dividendi sarebbe stato opportuno attendere l'esito di tale giudizio per il calcolo delle quote, "pertanto si appalesa la necessità di sospendere il presente giudizio e la fase istruttoria fino alla decisione sulle domande di accertamento dei rapporti debito - credito tra i due coeredi, e P.Q.M. sospende fino a tale esito il giudizio" Con istanza notificata in data 5.02.2015, l'attore ha chiesto al G.I. di revocare l'ordinanza di cui sopra e di proseguire, pertanto, con l'istruttoria, provvedendo in ordine all'espletamento degli incarichi peritali già disposti; il G.I. si è riservato e a scioglimento della riserva ha confermato la decisione di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di divisione ereditaria in questione. L'attore Giuliano Bolici ha impugnato il provvedimento davanti la Corte di cassazione che, però, ha rigettato il ricorso ritenendo che l'ordinanza da impugnare fosse la precedente: tale conferma ha fatto divenire definitiva la pronuncia di sospensione necessaria del giudizio emessa dal G.I. Colognese. La scrivente, vista l'istanza che il sig. Giuliano Bolici ha inviato (necessitata a seguito delle suddette pronunce) ha chiesto al legale della procedura di esprimere il proprio parere in merito alla riassunzione del giudizio di divisione con domanda tardiva di credito (si allega parere avv. Poloni). Tutto ciò premesso lo scrivente curatore, in assenza di precedenti specifici, ritiene che l'istruttoria necessaria per un giudizio ereditario in cui le domande non si limitano alla sola divisione ma annoverano anche la collazione, la riduzione e il conguaglio per bilanciare le quote non sia compatibile con il procedimento di verifica del passivo che, oltre ad essere sommario, ha efficacia endofallimentare e non sopravviverebbe ad un eventuale ritorno in bonis del sig. Paolo Bolici. "... la questione che la censura propone è già stata risolta da questa Corte (Cass. 14 ottobre 1963 n. 2746), che ha stabilito, in analoga fattispecie, che, se un soggetto, convenuto in revocatoria fallimentare, è dichiarato fallito nelle more del giudizio, questo prosegue davanti al foro del fallimento, in cui il curatore ha proposto la domanda; ma le pronunzie di

pagamento o di restituzione consequenziali a quella di revoca devono essere richieste, nelle forme previste dagli artt. 93 e 103 l. fall., al tribunale del fallimento del convenuto. Si è cioè ritenuto che il conflitto ravvisabile tra l'art. 24 l. fall. (secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere delle azioni che ne derivano) e l'art. 52 l. fall. (per il quale, aperto il fallimento, ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste per la insinuazione e la verifica dello stato passivo) deve essere risolto nel senso che, mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a decidere circa la inefficacia (o meno) dell'atto, le pronunzie consequenziali alla dichiarazione di inefficacia competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi". "...questa tesi, cui si è, da tempo, uniformata anche la giurisprudenza di merito, deve essere qui ribadita, rappresentando il risultato del retto coordinamento di principi in apparente contrasto, mediante la interpretazione comparata degli artt. 24 e 52 l. fall., in sintonia col sistema delle procedure concorsuali e con il carattere e la funzione dell'azione revocatoria." Come si è già detto pur non trattandosi di precedente specifico il principio appare condivisibile e la soluzione indicata applicabile anche al caso che ci occupa; più complessa appare la via da percorrere essendo stato già esperito infruttuosamente il regolamento di competenza. La scrivente ritiene che allo stato, non essendovi richiesta di ammissione al passivo di una somma di denaro e/o di restituzione di uno o più beni, il credito non debba essere ammesso.

Provvedimento del GD: Il Giudice delegato, rilevato che l'insinuazione proposta non ha ad oggetto il riconoscimento di crediti concorsuali bensì una domanda di divisione che non è compatibile con il rito ex art 53 L Fall e con la competenza funzionale del Tribunale fallimentare ; ritenuto che la causa di divisione ereditaria debba essere proseguita in sede ordinaria, dichiara inammissibile la domanda

- **Cron. 00190**, creditore Rizzi Antonio domicilio c/o Avv. Di Natale Francesco - -

Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.992,17

Proposta del Curatore: Il Curatore visti i documenti depositati dal ricorrente, e, in particolare, visto il decreto ingiuntivo emesso a carico della IMA S.r.l., propone il rigetto della domanda, precisando, altresì, che il sig. Antonio Rizzi, per sua stessa affermazione ha lavorato alle dipendenze della IMA presso lo stabilimento Inside S.r.l., sito in Monte S. Angelo . E' pertanto evidente che il fallimento della Ditta Individuale Bolici Paolo è del tutto estraneo alle vicende lavorative del sig. Antonio Rizzi.

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato, visto il parere del Curatore, rigetta la domanda di ammissione del credito.

Riepilogo numerico:

• Escluso 2.992,17

- **Cron. 00191**, creditore INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
domicilio c/o Avv. Ciocca Ivanoe - -

Richiesta del Creditore: Privilegiati 447,74

Proposta del Curatore: Il Curatore, esaminata la documentazione allegata, propone l'ammissione come da domanda.

Provvedimento del GD: Il Giudice delegato propone l'ammissione del credito come da domanda.


Riepilogo numerico:

• Privilegiati 447,74

A questo punto il GD rinvia all'udienza del 12/7/2017 h 11

Verbale chiuso alle ore 13,17

Il Giudice Delegato  
**Dott.ssa Raffaella Calvanese**



Successivamente all'adempimento del  
27/3/17 è comparso il Curatore;  
è presente fu l'unicredit d'auto  
Alessandra Pomeceto in sostituzione  
auto Grossardi che insiste fu l'unicredit;  
Il Curatore, Obto Otto che nelle note del  
procedimento è intervenuta sentenza  
di rinvio reso del Tribunale di Rocca  
in data 16/5/2017 e verso la quale il  
fallimento ha interposto appello attualmente  
pendente con giudizio finito al 18/2/2018  
e modifiche delle conclusioni pro &  
riformate con il progetto di atto pro  
proprio l'assegnazione del credito  
insinuato nel 5) Come da documenti,  
con riserva all'atto del concorsuale  
pendente (RG 4336/17 C.Apell.)

L'au. Pomeceto insiste per l'assegnazione  
del credito in quanto provato nell'au e  
nel quaterne, la documentazione prodotta  
non determina all'accertamento  
fedelesse e quindi non inficia il  
accertamento del credito -  
Il BD Obto Otto, successore il credito è

Come da documento, ~~atto~~ <sup>con effetto</sup> ~~accettato~~  
all'atto del giudizio precedente.

Dichiaro esecutivo lo stato fatto.

Verbale d'uso ore 13.24

*[Signature]*